



**COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO TASSA SUI**  
**RIFIUTI SOLIDI URBANI**  
**(T.A.R.S.U.)**

CRONOLOGIA DEGLI ATTI			
<i>Oggetto</i>	<i>organo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>
ADOZIONE	C.C.	67	28/12/1995
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI	C.C.	44	15/11/2001
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI	C.C.	2	27/02/2002
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI	C.C.	53	17/12/2007

## INDICE

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	ABROGATO
Art. 3	Contenuto del Regolamento
Art. 4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art. 5	Esclusioni dalla tassa
Art. 6	Commisurazione della tassa
Art. 7	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 8	Classi di contribuenza e parametri di applicazione della tariffa
Art. 9	Agevolazioni
Art. 10	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 11	Denunce
Art. 12	Decorrenza della tassa
Art. 13	Mezzi di controllo
Art. 14	Sanzioni
Art. 15	Accertamento e riscossione
Art. 16	Ravvedimento operoso
Art. 17	Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela
Art. 17 bis	Funzionario responsabile
Art. 18	Entrata in vigore

**Art.1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art.2**  
**Servizio di nettezza urbana**  
*(ABROGATO)*

*[Omissis]*

**Art.3**  
**Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art.4**  
**Presupposti, soggetti passivi**  
**e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in casi di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Vengono considerati occasionali gli affitti di alloggi ammobiliati concessi per periodi non superiori a due anni.

**Art.5**  
**Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) legnaie, soffitte e simili limitatamente alla parte del locale nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) i locale e le aree riservate al solo esercizio di attività sportive. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui al precedente comma, devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati derivanti dalla attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla tipologia del rifiuto, dal D.Lgs 22 del 05.02.1997 e successive modifiche o integrazioni.

6. Qualora particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non permettano di definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, si applicherà, su sole superfici a produzione mista, una riduzione pari al 30%. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservazione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

7. Nella determinazione della superficie occupata da macchinari fissi viene escluso da tassazione anche un corridoio limitrofo al perimetro del macchinario e di larghezza pari a 2 mt o minore se fisicamente delimitato.

## **Art.6**

### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **Art.7**

### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. *(ABROGATO)*
3. *(ABROGATO)*
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al **30%** della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di conferire i rifiuti per oltre 30 giorni, salvo comprovati casi di impossibilità a espletare il servizio con l'usuale frequenza.
6. Per dare diritto al beneficio il disservizio deve essere fatto constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

## **Art.8**

### **Classi di contribuenza e parametri di applicazione della tariffa**

1. In attuazione dell'art.65 D.Lgs 507/93 vengono individuate le categorie di cui in allegato, comprendenti locali e aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, nonché i corrispondenti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per i quali va moltiplicato il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata:

Categoria 1	Coefficiente 1,0
Categoria 2	Coefficiente 2,3
Categoria 3	Coefficiente 2,8
Categoria 4	Coefficiente 3,0
Categoria 5	Coefficiente 3,3

2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

## **Art.9**

### **Agevolazioni**

1. Ferme restando le esclusioni di legge la tassa è dovuta al 50% per le aree scoperte operative.
2. Sono considerate aree operative tutte le aree in cui è ravvisabile un'utilità diretta.
3. Sono considerate operative, a titolo esemplificativo:
  - a) aree destinate a parcheggio a pagamento;
  - b) aree destinate a deposito e stoccaggio di merce;
  - c) aree destinate a deposito e/o magazzino di materiali, semilavorati o prodotti e simili;
  - d) aree adibite a esposizione;
  - e) aree destinate a lavorazioni;
  - f) aree in cui i bar e ristoranti somministrano alimenti e bevande;
  - g) aree destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- h) le aree adibite a sede di distributore di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli ecc.);
  - i) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate a servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
4. Qualora le aree scoperte non si identifichino chiaramente e nettamente in una delle esemplificazioni sopra riportate il funzionario responsabile decide sulla base dei principi di analogia e conformemente alle indicazioni giurisprudenziali rinvenute, rimettendo al contempo il caso alla Giunta per le valutazioni di sua competenza.
5. La tariffa ordinaria è altresì ridotta del 30 per cento nell'ipotesi di cui all'art. 66 del D.lvo 507/93.
6. Vengono esentate dalla tassa:
- a) locale ed aree pubbliche, scuola di ogni ordine e grado pubbliche e convenzionate;
  - b) locali ed aree adibite al culto;
  - c) locali ed aree utilizzati dalle Associazioni di Volontariato operanti nel Comune di Civate al Piano per lo svolgimento delle loro attività.

### **Art.10**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. È temporaneo l'uso inferiore al periodo stabilito da norme legislative.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 3.

## **Art.11 Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e messi a disposizione presso gli uffici comunali.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.



## **Art.12**

### **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

## **Art.13**

### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti ed applicando le sanzioni previste dalla legge.

## **Art.14**

### **Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

## **Art.15**

### **Accertamento e riscossione**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. *ABROGATO*
3. E' fatta salva la facoltà del comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97.

## **Art.16**

### **Ravvedimento operoso**

1. Il ravvedimento operoso, previsto dall'art.32 della legge 30.12.1991, n.413, ai fini della tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, opera quando il contribuente regolarizza la sua posizione con le norme di legge e del presente regolamento prima che la violazione sia stata contestata dal Comune ed in ogni caso prima che siano iniziati gli atti per l'accertamento della violazione stessa.
2. Al contribuente che si avvale del ravvedimento operoso, le sanzioni previste nel precedente art.14 del presente regolamento sono ridotte del 50 per cento.

## **Art.17**

### **Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela**

Per l'attuazione dei principi di trasparenza e di autotutela si applicano le disposizioni dello Statuto del Contribuente e del Regolamento comunale generale delle entrate e dell'ICI.

## **Art. 17 bis**

### **Funzionario responsabile.**

1. In attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle di gestione amministrativa il sindaco designa un funzionario cui è attribuito ogni potere amministrativo riguardante la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario del tributo sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Se non diversamente disposto la designazione si considera effettuata al soggetto responsabile del servizio tributi.
4. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

**Art.18**  
**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 01.01.1996.
2. Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni allo stesso apportate con deliberazione CC n 2 del 27.02.2002 sono applicabili dal 1.01.2002.

UFFICIO TRIBUTI

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE

CATEGORIA 1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- autorimesse private</li> <li>- corrieri magazzini</li> <li>- circoli ricreativi</li> <li>- centri sportivi</li> <li>- cinema e teatri</li> <li>- abitazioni civili</li> <li>- partiti e associazioni</li> <li>- caserme</li> </ul>	
CATEGORIA 2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- autosaloni di vendita</li> <li>- uffici pubblici e professionali</li> <li>- lavanderie</li> <li>- ingrosso non alimentare</li> <li>- ingrosso alimentare</li> <li>- alberghi/hotels</li> <li>- ricoveri e case di riposo</li> <li>- cliniche</li> <li>- arredo casa e ufficio</li> <li>- gioiellerie</li> <li>- materiali edili</li> </ul>	

CATEGORIA 3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- falegname</li> <li>- carrozziere</li> <li>- idraulico</li> <li>- tappezzerie e moquettes</li> <li>- biancheria casa</li> <li>- sartorie</li> <li>- pelliccerie</li> <li>- profumerie</li> <li>- tappezzerie</li> <li>- grandi magazzini esclusi imballaggi di cartone</li> <li>- armi e munizioni</li> <li>- commercio gomma e plastica</li> <li>- abbigliamento</li> <li>- calzature</li> <li>- elettrodomestici</li> <li>- cine e foto</li> <li>- timbri e targhe</li> <li>- valigerie</li> <li>- giocattoli/articoli infantili</li> <li>- ciabattino</li> <li>- librerie</li> <li>- casalinghi</li> <li>- colori e vernici</li> <li>- tessuti abbigliamento</li> <li>- accessori auto</li> <li>- antiquario</li> <li>- laboratorio di analisi</li> <li>- mercerie</li> <li>- articoli sportivi</li> <li>- tipografie</li> <li>- tabaccai</li> <li>- sanitari</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- lampadari</li> <li>- cicli e moto</li> <li>- officine auto</li> <li>- gommista escluso pneumatici</li> <li>- latterie</li> <li>- piccoli animali</li> <li>- elettricisti e altre attività artigianali e industriali</li> <li>- banche</li> </ul>	
CATEGORIA 4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- farmacie</li> <li>- parrucchiere</li> <li>- surgelati</li> <li>- mensa aziendale</li> <li>- cartoleria</li> <li>- ferramenta</li> <li>- barbiere</li> <li>- salumeria cibi cotti</li> <li>- pollerie</li> <li>- macellerie</li> <li>- drogherie</li> <li>- vini e olii</li> <li>- pane e pasta</li> <li>- fiori e piante</li> <li>- edicole</li> <li>- supermercato alimentare</li> <li>- ambulanti di ogni genere</li> <li>- prodotti ittici</li> <li>- ristoranti, pizzerie e tavole calde</li> <li>- bar, tavola fredda e gelaterie non gestite in chiosco</li> <li>- fruttivendoli</li> </ul>	
CATEGORIA 5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- self service</li> <li>- amburgherie</li> </ul>	